

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n. 11-2022/CTS*

## **ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA**

*di Marco Avagliano*

*(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1° dicembre 2022)*

### *Abstract*

La Circolare n. 9, del 21 aprile 2022, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS”, ha inteso fornire puntuali indicazioni circa la natura della documentazione di cui il Notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS.

Il punto che a noi interessa è quello della validità temporale della situazione patrimoniale sostitutiva della relazione giurata richiesta: nella Circolare si fa infatti riferimento, quale data cui parametrare la decorrenza dei 120 giorni antecedenti ai fini dell’aggiornamento, a quella di presentazione dell’istanza, richiamandosi l’orientamento espresso nella Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, nonché all’articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.

La conclusione suddetta, nel non riferirsi, come si crede più correttamente, alla data di ricevimento della delibera, appare con tutta probabilità frutto di un equivoco.

Detto momento non può che coincidere con quello in cui detta attività di valutazione debba esplicitarsi ai fini della richiesta di iscrizione o meno al RUNTS: e dunque al momento in cui viene assunta la relativa delibera, perché è da quell’istante che il Notaio deve interrogarsi e rispondere al compito che è chiamato a svolgere.

È di tutta evidenza dunque che la Circolare richiamata, per i puntuali richiami effettuati (anche i riferimenti compiuti alla Massima n. 3 di Milano e all’art. 42 bis c.c. depongono in tal senso), oltre che per le ragioni esposte, di funzionamento di sistema, intendesse più propriamente riferirsi al momento di ricevimento dell’atto, e non a quello della presentazione dell’istanza.

*Sommario:* 1. Lo stato della questione: la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 e la Nota n. 9184, del 16 giugno 2022. 2. La problematica della validità temporale della situazione patrimoniale aggiornata. 3. Un equivoco? Il puntuale richiamo alla Massima n. 3 della

Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile e all'art. 42 bis c.c. 4. Situazioni patrimoniali previste dal codice civile e in tema di ETS. 5. Centralità della documentazione prescritta in materia di ETS con riferimento ai compiti del Notaio e parametrizzazione dei relativi termini alla data di ricevimento dell'atto.

### **1. Lo stato della questione: la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 e la Nota n. 9184, del 16 giugno 2022.**

Con la Circolare n. 9, del 21 aprile 2022<sup>1</sup>, avente ad oggetto *“Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS”*, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire puntuali indicazioni circa la natura della documentazione di cui il Notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS.

Quello del Ministero è un documento importante, e sotto molti aspetti riguardevole, perché in sede di prima applicazione della legge tenta di ovviare alle sue evidenti lacune e di fornire soluzioni operative concrete. E questo cercando sovente, in delicato coordinamento con norme fondamentali come l'art. 22 CTS e la relativa disciplina di attuazione<sup>2</sup>, di evitare eccessi di irrigidimento, e di contemperare le istanze di compiuta acquisizione di materiale e documenti, e dunque di loro corretta valutazione, con le istanze di semplificazione del connesso procedimento.

---

<sup>1</sup> La si trova pubblicata in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-n-9-del-21042022-art-54-CTS.pdf>; nonché in *CNN Notizie* del 27 aprile 2022.

<sup>2</sup> L'art. 22 CTS, come è noto, si occupa, ai primi due commi, dell'acquisto della personalità giuridica da parte degli Enti del Terzo Settore di nuova costituzione e dei relativi poteri e compiti, di controllo e di richiesta di iscrizione, del Notaio. Al quarto comma prescrive quindi, nel solo caso di patrimonio minimo costituito da beni diversi dal denaro, l'obbligo di redazione di una relazione giurata, da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, da cui risulti il relativo valore e da allegarsi sempre all'atto costitutivo. L'articolo originario non sembrava dunque far riferimento diretto a situazioni di trasmigrazione nel Runts e acquisto della persona giuridica da parte di enti già esistenti. Tematica questa fatta oggetto di considerazione da parte del nuovo comma 1 bis del medesimo art. 22 (introdotto dall'art. 6, primo comma, lett. b), del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, in *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2018, n. 210), per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Runts. E che, al di là delle dinamiche di coordinamento tra nuovo e precedente registro, ha il pregio di confermare - come espressamente ribadito anche dalla Circolare 9 del 2022, sopra citata - pure nei loro confronti, il ruolo del Notaio, di controllo di legalità e di verifica dei requisiti di legge, ivi compresa la sussistenza del patrimonio minimo; nonché la natura solo formale del controllo del Registro anche in dette fattispecie. Si raffrontino anche gli artt. 17 e 18 del decreto attuativo sempre del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106, concernenti rispettivamente *l'“Iscrizione nel RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica”* e *l'“Ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS”*.

È il caso della situazione patrimoniale sostitutiva della relazione giurata richiesta in ipotesi di trasmigrazione al RUNTS, con conseguente acquisto di personalità giuridica ai sensi e per gli effetti della nuova normativa, di enti già esistenti<sup>3</sup>.

Il riferimento va effettuato al punto 2 (*“L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti”*), della Circolare, ove si dispone che *“in via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all’articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione”*. Laddove si evidenzia, verso la fine del medesimo punto, la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell’iscrizione dell’ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia *“temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile”*. La Circolare prosegue puntualizzando che *“sotto questo profilo, si condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall’articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.”*

La successiva Nota n. 9184, del 16 giugno 2022<sup>4</sup>, avente ad oggetto: *“Circolare n. 9 del 21/04/2022 - Validità temporale della documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell’iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica”* - che si riferisce alla richiesta di prorogare, per il periodo di primo popolamento del RUNTS, il termine a 180 giorni, rimettendone la scelta proprio alla prudente valutazione del Notaio - nel richiamare la medesima Circolare n. 9 del 2022, riporta pedissequamente, e dunque conferma, sostanzialmente, il suddetto assunto.

## **2. La problematica della validità temporale della situazione patrimoniale aggiornata.**

---

<sup>3</sup> Necessarie per il Ministero, secondo la medesima Circolare 9, perché *“anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall’art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità”*. Sulla trasmigrazione di enti già dotati di personalità e iscrizione al Runts per silenzio assenso, si rimanda anche alla recente Nota 18655 del 2 dicembre 2022, pubblicata in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-18655-del-02122022-Trasmigrazione-ente-dotato-personalita-giuridica-iscrizione-RUNTS-silenzio-assenso.pdf>, e in *CNN Notizie* 5 dicembre 2022.

<sup>4</sup> Pubblicata in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-9184-del-16062022-Attestazione-notarile-patrimonio-minimo.pdf>; nonché in *CNN Notizie* del 2 agosto 2022.

Occorre premettere che si concorda con l'assoluta opportunità, nella prospettiva delle istanze di semplificazione sopra accennate, dell'utilizzo di una documentazione contabile a sostituzione dell'apposita perizia giurata <sup>5</sup>.

Quanto sopra vale, soprattutto, se osservato dal punto di vista del Notaio, laddove la stessa contenga elementi inequivoci che lo supportino nell'operare quell'attestazione di sussistenza del patrimonio minimo che gli viene richiesta. Nelle cui questioni, in particolare nel delicato tema degli esatti suoi contenuti e dei compiti affidatigli, non ci si intende in questa sede addentrare <sup>6</sup>; quanto bensì solo limitarsi a rilevare come, per detta sua attività di valutazione, la perizia o la situazione patrimoniale, e specialmente le stime nelle stesse compiute, rivestano, a fronte delle correlate delicate funzioni e soprattutto responsabilità, un ruolo fondamentale proprio ai fini del corretto svolgimento dell'attività stessa.

Il punto che a noi interessa è dunque quello della validità temporale di tale documentazione sostitutiva, e per la precisione della individuazione dell'istante cui parametrarne il *dies a quo*: nella Circolare e poi nella Nota citate si fa infatti riferimento alla data di presentazione dell'istanza.

Soluzione questa che, tuttavia, come la prassi ha insegnato specialmente in questo periodo di primo accesso, riferendosi ad una fase (anche in eventualità ben) posteriore rispetto alla data della verbalizzazione, rende particolarmente incerta l'identificazione del relativo suo momento di decorso. Con l'ovvia conseguenza che una situazione reputabile aggiornata al giorno del ricevimento dell'atto, potrebbe non risultarlo più a quello della richiesta di iscrizione <sup>7</sup>.

### **3. Un equivoco? Il puntuale richiamo alla Massima n. 3 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile e all'art. 42 bis c.c.**

---

<sup>5</sup> Sebbene poi, nell'esperienza pratica, non sempre si riscontri sostanziale differenza, quantomeno in termini di effettiva onerosità per l'ente, tra il far redigere una perizia estimativa *ad hoc* o una relazione dell'organo di controllo o del revisore che attesti la corretta compilazione della documentazione contabile da presentare.

<sup>6</sup> Rinviandosi tra l'altro, sul tema della funzione e dei compiti del Notaio alla luce della normativa del Terzo Settore, anche alle puntuali e recenti note redatte da E. M. SIRONI, *Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli ETS*, Studio Terzo Settore 10-2022/CTS, in *CNN Notizie* del 6 dicembre 2022; nonché da N. RICCARDELLI, *La legittimazione del notaio all'attivazione del procedimento pubblicitario nel Runts*, Studio Terzo Settore 14-2022/CTS, approvato in data 1° dicembre 2022, in corso di pubblicazione. E si vedano già N. ATLANTE – G. SEPIO – E. M. SIRONI, *Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del Terzo Settore*, Studio d'Impresa n. 104/2020/I, in *CNN Notizie* del 3 luglio 2020; D. BOGGIALI e M. N. IANNACCONE, *I controlli e la pubblicità delle deliberazioni di adeguamento*, in G. ABBATE – D. BOGGIALI – M. N. IANNACCONE – N. RICCARDELLI, *Gli adeguamenti statutari e il diritto transitorio del Terzo Settore*, a cura di G. Abbate, Milano, 2021, p. 131 ss.; D. BOGGIALI e G. ABBATE (con la collaborazione di M. N. Iannaccone, F. Magliulo, M. Maltoni e N. Riccardelli), *L'avvio del RUNTS. Indicazioni operative*, in *CNN Notizie* del 9 marzo 2022.

<sup>7</sup> Problematica questa, oltretutto, non così sconosciuta alla prassi - sia per la concreta complessità e, non di rado, anche vetustà e disordine, delle situazioni anche documentali ascrivibili ad alcuni enti - e alla quale la recente normativa ha proprio inteso porre rimedio o quantomeno ordine.

Va subito detto che la conclusione suddetta, nel non riferirsi, come si crede più correttamente, alla data di ricevimento dell'atto, della delibera, appare con tutta probabilità frutto di un equivoco <sup>8</sup>.

Ciò emerge proprio dalla puntuale lettura della Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, *"Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica"*, che, opportunamente richiamata dalla Circolare e dalla Nota, prende a suo riferimento appunto il momento della delibera e non della presentazione dell'istanza <sup>9</sup>. Così come l'art. 42 bis, secondo comma, c.c. <sup>10</sup>, sempre espressamente considerato dalle suddette Circolare e Nota, opera il medesimo richiamo ancora alla delibera e non a momento successivo.

È giusto avvertire poi come la questione in esame, proprio perché rapportata al mondo dell'associazionismo e più in generale del *non profit*, riveste un particolare rilievo soprattutto per gli operatori pratici; e non solo i Notai, ma anche di altro genere, *in primis* Commercialisti e Revisori. I quali sono ben consapevoli di come spesso, vista sino ad ora una certa vaghezza se non proprio vacuità di prescrizioni normative sul punto, se non in relazione ad ambiti ben delimitati, e stante sovente una certa risalenza negli anni di molti degli enti in oggetto, in taluni casi sia ben difficile non

---

<sup>8</sup> Parla incidentalmente di "lapsus" E. M. SIRONI, *Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli Ets*, cit.

<sup>9</sup> La Massima n. 3 evidenzia quanto segue: *"La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS"*.

<sup>10</sup> *"La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, art. 2500 bis del c.c., 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies, in quanto compatibili"*. Sui temi sollevati dall'art. 42 bis c.c., più in generale delle trasformazioni, fusioni e scissioni degli Enti del Terzo Settore, si leggano, tra gli altri: F. CIRIANNI, *Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni*, Studio d'Impresa n. 78-2020/I, in *CNN Notizie* del 25 maggio 2020; C. CACCAVALE, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Il Foro Napoletano*, 2018, p. 207 ss.; F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, in *Riv. not.*, 2018, I, p. 29 ss.; ID., *Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni*, Studio d'Impresa n. 77-2020/I, in *CNN Notizie* del 27 maggio 2020; ID., *I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni*, Studio d'Impresa n. 76-2020/I, in *CNN Notizie* del 29 maggio 2020; ID., *Trasformazione fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali*, Studio d'Impresa n. 128-2020/I, in *CNN Notizie* del 27 ottobre 2020; e in *Riv. not.*, I, 2020, p. 861 ss.; M. MALTONI, *Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, II, p. 419 ss.

solo ricostruire le relative situazioni economiche e patrimoniali <sup>11</sup>, quanto addirittura reperire i minimi documenti contabili di base <sup>12</sup>.

#### 4. Situazioni patrimoniali previste dal codice civile e in tema di ETS

D'altra parte, è dato ormai acquisito - in particolare per chi studi il diritto delle società, dalla cui disciplina quella del Terzo Settore in buona parte trae ispirazione - che la legge oramai, anche a seguito degli intervenuti dibattiti in dottrina e giurisprudenza <sup>13</sup>, collochi il lasso di tempo delle situazioni patrimoniali a supporto di

---

<sup>11</sup> Non essendo in precedenza di regola tenuti, salvo per lo più situazioni ben specifiche disciplinate dalla legge, a redazioni di bilanci veri e propri. Fermo restando che, data anche la sua propedeuticità proprio all'iscrizione al Runts, non è in alcun modo richiesto che la situazione patrimoniale prevista dalla Circolare 9 del 2022 debba configurare un bilancio nei termini che seguono, può essere utile rammentare che l'art. 13 del CTS (*"Scritture contabili e bilancio"*), al primo comma, impone oggi giorno agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Runts di redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono dunque depositare il bilancio presso il Runts (art. 13, settimo comma, CTS). Mentre il secondo comma del medesimo articolo, facoltizza gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro a redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa; e salvo che non esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, essendo in tali casi tenuti allora a redigere il bilancio cosiddetto "civilistico" (art. 13, quinto comma, CTS). Sulla base della delega contenuta al terzo comma sempre dell'art. 13 CTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il d.m. 5 marzo 2020, n. 39 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2020, e in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilanci-Enti-del-Terzo-Settore.pdf> e in *CNN Notizie* del 21 aprile 2022); e dunque, al fine di fornire chiarimenti sui modelli di bilancio, è stata diramata dallo stesso Ministero la Nota n. 19740 del 29 dicembre 2021 (pubblicata in <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf> e in *CNN Notizie* del 10 gennaio 2022).

<sup>12</sup> E sul punto si richiama proprio la citata Nota n. 9184, del 16 giugno 2022, la quale, anche per le motivazioni sopra riferite, originava dalla richiesta di prorogare, relativamente alla sola fase di primo popolamento del Registro, il suddetto aggiornamento a 180 giorni; e che *"unicamente nei limiti prospettati (ovvero unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella traslazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr 361/2000 che si avvalgono, per l'approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell'organo di controllo)"* ha ritenuto che *"la questione possa rimettersi alla prudente valutazione del notaio incaricato, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180"*.

<sup>13</sup> Si leggano, anche per una rassegna degli orientamenti sul tema del suo aggiornamento temporale, N. ATLANTE – S. MARICONDA, *La riduzione del capitale per perdite*, in *Riv. not.*, 2002, I, p. 34 s.; la Massima n. II, del 16 gennaio 2001, *Aggiornamento temporale della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale sociale per perdite*, della COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime notarili in materia societaria*, s.l., 2018, p. 7 s., secondo la quale: *"Si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., assunta sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.)"*

valutazioni propedeutiche all'assunzione di decisioni di natura in qualche misura straordinaria, in modo da conciliare le istanze, da un lato, di un suo sufficiente aggiornamento e, dall'altro, come effettivo limite, che chi partecipi alla decisione abbia tempo sufficiente per formarsi una corretta determinazione. Si pensi all'art. 2446 c.c., che al primo comma prescrive che *"all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione"*. Ma anche, costituendo di regola un richiamo ancor più immediato, all'art. 2501 quater c.c., che, in materia di fusione richiede una situazione patrimoniale *"riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa"*<sup>14</sup>. Documenti questi che possono risultare addirittura ben antecedenti alla delibera che verrà poi assunta dai soci<sup>15</sup>.

---

*fermo restando l'obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata"*; nonché gli Orientamenti H.G.26 e H.G.27, del COMITATO NOTARILE DEL TRIVENETO, del 9/08, in COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari*, s.l., 2021, p. 141; per una valutazione caso per caso dell'aggiornamento della situazione patrimoniale, Cass. 2 aprile 2007, n. 8221, in *Giur. comm.*, II, p. 963 ss., con nota di N. DE LUCA, *Purgazione del bilancio dalle perdite e informazione preassembleare. Spunti per una riflessione intorno agli interessi protetti nelle riduzioni di capitale*; e già M. AVAGLIANO, *Sulla fusione successiva ad una riduzione per perdite: situazione patrimoniale aggiornata e controllo del tribunale in sede di omologazione*, in nota a Trib. Napoli, 20 dicembre 1995, e App. Napoli, 17 aprile 1996, in *Riv. not.* 1997, II, p. 216 ss.; e in CNN, *Studi e materiali*, 5.1, 1995-1997, Milano, 1998, p. 214 ss.

Solo per ragioni di completezza espositiva possono richiamarsi anche le perizie di stima previste, in tema di conferimenti in natura nella s.p.a. e nella s.r.l., dagli articoli 2343 e 2465 c.c. E si vedano in proposito le Massime V, del 10 aprile 2001, *Aggiornamento temporale della perizia dei conferimenti in natura*, e 117, del 5 aprile 2011, *Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario nella s.p.a. e nella s.r.l.*, della COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime notarili in materia societaria*, cit., p. 17 s. e 413 ss., secondo le quali si considerano aggiornati valori riferibili a non oltre quattro (o sei ricorrendo determinati presupposti) mesi prima dell'atto costitutivo dell'assemblea, con riferimento all'effettiva esecuzione del conferimento in natura.

<sup>14</sup> In tema di situazioni patrimoniali di fusioni e scissioni, si leggano, tra gli altri: P. MARCHETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni*, in *Riv. not.*, I, p. 29 ss.; C. SANTAGATA, *Le fusioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo - G. B. Portale, vol. 7 \*\* 1, *Fusione – Scissione*, 2004, p. 300 ss.; F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, s.l., 2009, p. 224 ss.; A. VICARI, *Art. 2501 quater*, in *Delle società – dell'azienda – della concorrenza*, Artt. 2452-2510, a cura di D. U. Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 1510 ss.

<sup>15</sup> Sempre per la funzione informativa che rivestono - per tutti P. MARCHETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni*, cit., p. 32 s. - e dunque nell'ottica del loro più completo aggiornamento, è buona prassi che in sede di verbalizzazione, ad opera del Presidente o dell'Organo competente, ne vengano espressamente escluse o rilevate le differenze di rilievo nel frattempo intervenute rispetto alla situazione economica alla base, come d'altro canto la stessa legge si premura di richiedere espressamente in determinati casi. Basti rammentare infatti come, secondo l'art. 2446, primo comma, ult. inc., c.c., *"nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione"*.

Potrebbe tuttavia osservarsi che quanto sopra rilevato, benché attenga a modalità procedurali che paiono presentare elementi di facile comunanza, nondimeno non si attaglino, quantomeno non del tutto, al caso specifico preso in considerazione.

Differenti tuttavia sono le funzioni che sono chiamate a svolgere: maggiormente relative a diritti disponibili, e per questo rinunciabili (art. 2501 *quater*, terzo comma, c.c.<sup>16</sup>), quelle in tema di fusione<sup>17</sup>. A salvaguardia di un interesse di natura più pubblicistica, ossia quello all'accesso alla pubblicità di situazioni patrimonialmente verificate, quelle in materia di iscrizione di ETS al RUNTS; e dunque, si crede, irrinunciabili<sup>18</sup>.

##### **5. Centralità della documentazione prescritta in materia di ETS con riferimento ai compiti del Notaio e parametrizzazione dei relativi termini al ricevimento dell'atto.**

A ben vedere, sebbene si possano rilevare ricadute differenti in ordine alla disponibilità delle richiamate situazioni patrimoniali, corrispondenti alle diverse e sovente plurime funzioni sottese, il discorso poi non muta sostanzialmente in relazione agli altri aspetti, quantomeno a quello in tale sede preso in considerazione sui termini. A maggior ragione se si pensa alla essenzialità che in materia di iscrizione al RUNTS le stesse possono rivestire rispetto ai compiti che vengono dalla medesima Circolare, o comunque dal sistema anche per il tramite della stessa delineato, attribuiti al Notaio.

È indubbio che la documentazione contabile in parola abbia la funzione di rendere informato e consapevole il soggetto che deve procedere ad una valutazione così importante e delicata - nel caso che a noi interessa, il Notaio ai fini dell'attestazione ascrittagli - configurandone così, come detto, un aspetto centrale, ineludibile, anche tenuto conto delle conseguenti responsabilità.

È altrettanto evidente che la stessa richiederà, a fronte di un suo ovviamente adeguato aggiornamento, termini temporali certi e parametrati proprio all'attività di determinazione e dunque di attestazione da compiersi.

Detto momento non può allora che coincidere con quello in cui detta opera di valutazione debba esplicitarsi ai fini della richiesta di iscrizione o meno al RUNTS: e dunque, secondo il sistema che si sta man mano delineando, al momento del ricevimento dell'atto, perché è da quell'istante che il Notaio deve interrogarsi e

---

<sup>16</sup> Comma aggiunto dall'art. 1.2., lett. c), del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123; e si veda anche la Massima n. 137, del 13 maggio 2014, *Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere*, della COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime notarili in materia societaria*, cit., p. 595 ss.

<sup>17</sup> Ma non quelle in materia di riduzione per perdite, a salvaguardia anche degli interessi dei terzi: Cass. 2 aprile 2007, n. 8221, cit., p. 963 ss.; N. DE LUCA, *Riduzione del capitale ed interessi protetti. Un'analisi comparatistica*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 564 ss.

<sup>18</sup> Per una conclusione analoga in tema di relazione ai sensi dell'art. 42 bis c.c., si veda F. MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, cit., p. 70; ID., *Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni*, cit., p. 893.



rispondere al compito che è chiamato a svolgere. E il suo giudizio, il risultato dell'assolvimento di detta attività di indagine, sia esso contestuale all'atto o successiva, comunque trova il proprio formale punto di partenza con l'atto o la delibera, e la sua conclusione con l'istanza di iscrizione, ovvero (ove non ravvisi le condizioni di legge) con il rifiuto di operare la stessa <sup>19</sup>.

Si dimostra dunque concettualmente, ancor prima che giuridicamente, impossibile che l'elemento essenziale per detta valutazione ritrovi la sua parametrizzazione temporale successivamente, in chiusura di tale compito. In tale prospettiva possono dunque agevolmente recuperarsi le conclusioni raggiunte in tema di situazioni patrimoniali, di altro genere, ma comunque sempre collocate in misura antecedente alle correlate valutazioni.

È di tutta evidenza che le prassi richiamate, per i puntuali richiami effettuati, oltre che per le ragioni sopra esposte, di funzionamento di sistema, intendessero più propriamente riferirsi al momento del ricevimento dell'atto o della delibera, e non a quello della presentazione dell'istanza.

---

<sup>19</sup> Supporta detta conclusione anche un raffronto con quanto disposto dagli artt. 22, secondo comma, CTS, e 17, primo comma, del d.m. 106 del 2020, che accordano al Notaio venti giorni per il deposito degli atti e della documentazione nel Runts. Termine la cui previsione non avrebbe senso laddove i 120 o 180 giorni di aggiornamento dovessero computarsi non dalla delibera ma dalla data di deposito al Runts.